

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002419**
Data: **25/02/2019**

Oggetto: **la dichiarazione annuale IVA per l'esercizio 2018**
Allegati: **NO**

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L'ESERCIZIO 2018

- 1) Premessa
- 2) Soggetti obbligati e soggetti esonerati
- 3) Modalità e termini di presentazione della Dichiarazione

1) PREMESSA

Gentile Associato,

con provvedimento n. 23564/2019 del 30/01/2019 (pubblicato nella medesima data) sono stati approvati il modello e le istruzioni per la dichiarazione annuale IVA 2019 periodo d'imposta 2018.

Evidenziamo, come già segnalato in precedenza, che la Dichiarazione Iva 2019 relativa all'anno d'imposta 2018 potrà essere presentata tra il **1° febbraio e il 30 aprile 2018**.

Infatti, l'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 22/07/1998, così come modificato dal D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, ha stabilito che a decorrere dal 2017 la Dichiarazione Iva dovrà essere presentata telematicamente tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Infine, come ricordato anche l'anno scorso, il comma 641 dell'art.1 Legge n. 190/2014 ha abrogato l'art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 relativo alla Comunicazione dati IVA. Pertanto a partire dall'anno di imposta 2016 la Comunicazione annuale dati IVA è stata soppressa.

2) SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata da tutti i contribuenti esercenti attività di impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

Sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione, solamente, i seguenti soggetti:

contribuenti (es. i medici) che per l'anno interessato, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 e quelli che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;

i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;

i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 06/07/2012 n. 98;

produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 6;

esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6, purché non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;

Corso Vittorio Emanuele II, 18 (00186) Roma (RM)

Telefono

0668300441/2

Mail

agisco@assoagisco.it

Web

www.assoagisco.it

Fax

0668300445

PEC

agisco@pec.assoagisco.it

Codice Fiscale

05441090585

imprese individuali che hanno affittato l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;

soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri UE, che hanno effettuato nell'anno d'imposta soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette e, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta nel nostro Stato, ex art. 44, c. 3, 2° periodo del DL n. 331/93;

associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco che applicano l'IVA secondo la L. n. 398/91 che sono esonerate dagli adempimenti per le attività commerciali connesse all'attività istituzionale;

soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Rimane l'obbligo di presentazione in questi casi particolari:

soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti, abbiano effettuato, nel periodo, acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario con la particolare procedura del "reverse charge" (acquisti di oro, argento puro, rottami);

soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti, abbiano registrato anche operazioni intracomunitarie;

soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti e optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, abbiano eseguito, nel periodo, rettifiche alla detrazione di cui all'art. 19-bis2;

contribuenti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti e optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, abbiano effettuato, nel corso del periodo d'imposta 2017, operazioni imponibili, anche se riferite ad attività tenute con contabilità separate.

3) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Come sopra indicato in base al revisionato articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione Iva relativa all'anno 2018 deve essere presentata solo in forma autonoma nel periodo compreso tra il **1° febbraio e il 30 aprile 2019**.

In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 la presentazione della dichiarazione annuale IVA deve avvenire esclusivamente in via telematica, indipendentemente dal volume d'affari realizzato.

La dichiarazione IVA può essere trasmessa:

direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet;

tramite gli intermediari (e altri soggetti) abilitati.

[Termini per la presentazione delle dichiarazioni](#)

La dichiarazione Iva relativa all'anno 2018, deve essere presentata in via autonoma nel periodo compreso tra il **1° febbraio ed il 30 aprile 2019**.

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Segnaliamo che, relativamente ai versamenti, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale Iva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli